



COMUNE DI VIVERONE

PROVINCIA DI BIELLA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE,
CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
DELLE CENERI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2015

I N D I C E

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del Regolamento	13	Dispersione delle ceneri
	CAPO II – CREMAZIONE	14	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	15	Consegna ed affidamento delle ceneri
4	Identità delle ceneri	16	Conservazioni dell'urna
5	Feretri per la cremazione	17	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
6	Cremazione per insufficienza di sepolture		CAPO V – NORME FINALI
7	Crematori	18	Tutela dei dati personali
8	Caratteristiche dell'urna cineraria	19	Leggi ed atti regolamentari
9	Destinazione delle ceneri	20	Abrogazione di precedenti disposizioni
10	Affidamento e dispersione delle ceneri	21	Pubblicità del regolamento
11	Iscrizione ad associazione	22	Rinvio dinamico
12	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	23	Vigilanza – Sanzioni
		24	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione:

- della Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”*;
- della Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”* così come modificata dall'art. 51 della Legge Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3;
- del Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera del C.C. n. 23 in data 7 ottobre 1997 (così come modificato dalla deliberazione n. 30 del 14 novembre 1997).

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: *“Provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”* così come modificata dall'art. 51 della Legge Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

- 1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo una delle seguenti modalità:
 - 2.1) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza e iscritta in apposito Registro istituito con delibera della Giunta Comunale, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2.2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - 2.3) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
 - 2.4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. La domanda per l'autorizzazione e la contestuale manifestazione di volontà dei familiari (nel caso in cui non vi sia volontà espressa del defunto) devono essere compilati sugli appositi moduli di cui agli allegati A e B del presente Regolamento.
4. In apposito registro, anche informatico, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione, l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Art. abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2015

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

Art. abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2015

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. A causa di insufficienza di sepolture può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi conservativi, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria.

2. Per l'effettuazione della cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori.

1. Questo Comune non dispone di impianti crematori e si avvale di impianti situati in altri Comuni.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente capienza adeguata, realizzata in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. La stessa deve recare all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

2. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le dimensioni limite delle urne vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere destinate:

a) alla tumulazione in tombe di famiglia, nelle nicchie ossario di cui alla lettera d) dell'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nei oculi, anche con feretro resistente, o nelle apposite cellette nel colombario per la deposizione delle urne cinerarie di cui alla lettera i) art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

b) alla dispersione in aree private lontane da insediamenti abitativi, in natura o nel cimitero comunale.

c) all'affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari o all'interno dell'area cimiteriale nel cimitero comunale di cui alla lettera i) dell'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente per territorio.

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74 -75 - 76 - 77 del C.C. ¹ e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi ultimi.

2. La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, al Sindaco del Comune ove avverrà la custodia o la dispersione delle ceneri, il quale curerà il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 11 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute, le quali abbiano tra i propri fini quello dell'affidamento o della dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, per consentirne l'affidamento o la dispersione è necessaria la presentazione di una dichiarazione in

¹ FAMILIARI DEL DEFUNTO

1. coniuge del defunto
2. in mancanza del coniuge del defunto, il parente più prossimo in linea retta e collaterale fino al sesto grado, individuato ai sensi dell'art 74 e ss del Codice Civile ovvero, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
3. Sono esclusi gli affini

carta libera, datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)*

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, l'affidamento e la dispersione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto, dall'amministratore di sostegno se a questo abilitato;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale del Cimitero autorizzato dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di questi si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

CAPO III

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)*

1. Tanto all'interno quanto in presenza di volontà espressa dal defunto o dagli aventi diritto indicati nell'art. 10, previa domanda redatta sull'apposito modulo di cui all'allegato D del presente Regolamento, nel territorio del Comune di Viverone, le ceneri possono essere disperse:

a) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

b) in natura: nel lago di Viverone ad oltre duecento metri dalla riva e comunque in tratti liberi da manufatti e natanti, in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, previa autorizzazione del Comune al quale appartiene il luogo prescelto.

c) all'interno dell'area cimiteriale nel cinerario comune di cui alla lettera "I" dell'art. 68 del R.C.P.M.C.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.

3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

4. E' vietata la dispersione in aria (al vento) delle ceneri. Inoltre:

- in caso di spargimento su terra, il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno;

- in caso di spargimento in acqua, il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere avvicinato il più possibile al pelo dell'acqua;

- in caso di spargimento su terra, subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento;

- è in ogni caso vietato effettuare l'operazione di dispersione delle ceneri con condizioni climatiche di "forte vento".

Inoltre,

- in caso di spargimento su terra, il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno e subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento;

- in caso di spargimento in acque, il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere avvicinato il più possibile al pelo dell'acqua;

- è in ogni caso vietato effettuare l'operazione di spargimento delle ceneri con condizioni climatiche di forte vento.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente titolo a norma di legge o, per espressa volontà del defunto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale del Cimitero previsto dal comune.

6. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. Qualora non sia stato definito l'affidatario o, in caso di disaccordo tra le parti, le ceneri verranno conservate nel colombario per la deposizione delle urne cinerarie di cui alla lettera i) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale o in mancanza, in altro luogo prestabilito dalla Giunta Comunale, tramite pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

10. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Art. 14 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo questo viene individuato nel cinerario comunale di cui alla lettera i) dell'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri dovranno essere conservate nel colombario per la deposizione delle urne cinerarie di cui alla lettera i) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Cimitero di Viverone con tariffa a carico degli eredi. Nel caso in cui non vi siano familiari o eredi disposti ad assumersi l'onere della cura delle ceneri del congiunto, le stesse verranno disperse nel cinerario comunale di cui alla lettera i) dell'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

CAPO IV

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria e di quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi - conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero di Viverone, negli ossari posti dietro la Chiesa della Cura o nel colombario per la deposizione delle urne cinerarie di cui alla lettera i) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, tramite il pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano richiesta di affidamento all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su apposito modello di cui all'allegato C del presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una dal soggetto che prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in alcun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. L'autorizzazione all'affidamento può essere concessa su istanza del familiare avente diritto. In tale istanza, ai sensi del D.P.R.445/2000, devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario (unicamente un familiare, ai sensi dell'art.3 della Legge 130/2001);

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è affidata l'urna sigillata, la quale sottoscriverà il relativo verbale;

d) la dichiarazione relativa alla conoscenza delle norme in merito alle fattispecie di reato in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri e in merito alle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la dichiarazione relativa alla conoscenza che l'urna non possa essere affidata - neppure temporaneamente - ad altre persone, a condizione che non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nonché la dichiarazione che - cessando le condizioni di affidamento - l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per essere trasferita in Cimitero, così come nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione entro 10 gg dal verificarsi dell'evento;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Art. 16 – Conservazione dell'urna. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)*

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. In caso contrario, dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
 2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, nel quale le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione, nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. Tale comunicazione deve essere rivolta sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti dell'ente di nuova destinazione.
 3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna in colombario. Quest'ultimo deve avere destinazione stabile e deve essere garantito contro ogni profanazione ; deve , inoltre, essere protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, ove non incorporato al suolo o in strutture abitative; il materiale di cui è costituito deve essere resistente e in grado di garantire dalla profanazione.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall'affidatario, senza l'autorizzazione comunale.
 5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
 6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
 7. Personale Comunale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 17 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso di morte dell'affidatario o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al cimitero comunale per la loro tumulazione tramite pagamento della tariffa stabilita. Secondo una delle modalità indicate nella lettera a) comma 1 dell'art. 9 o, nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 14, disperse nel cinerario comunale di cui alla lettera i) dell'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. Per recedere dall'affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione, redatta sul modello di cui all'allegato E del presente Regolamento, non motivata. Il recesso è annotato nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Cimitero Comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comunale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 18 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Leggi e regolamenti.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le seguenti disposizioni in quanto applicabili:

- il testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"*;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"
- la Legge 30 marzo 2001 n.130 recante: " Disposizioni in materia di cremazione conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ";

- la Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007 n.20 recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione affidamento e dispersione delle ceneri”;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in quanto non contrastante con il presente regolamento, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento, attinente alla materia.

Art. 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e, dall'entrata in vigore del medesimo, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale.

Art. 22 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento la cui violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 (secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e sue successive modifiche ed integrazioni).
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale - e qualsiasi altra autorità competente - possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività ivi disciplinate.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e sue

successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse per violazioni alle norme del presente Regolamento vengono introitate nella tesoreria comunale.

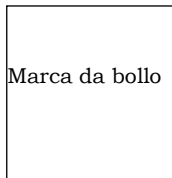
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 24 – Entrata in vigore.

In ossequio alle previsioni dello statuto comunale, il presente regolamento, dopo l'adozione della relativa deliberazione di adozione, pubblicata all'Albo Pretorio e diventata esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune.

Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini, mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Lo stesso entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.

ALLEGATO A)



All'Ufficiale dello Stato Civile

del COMUNE di

VIVERONE (BI)

OGGETTO:

Domanda di autorizzazione alla cremazione.

(art. 2, c. 2, L.R. Piemonte n. 20/2007)

Il/la sottoscritto/a
residente in
in qualità di²
del/la defunto/a:
chiede l'autorizzazione alla cremazione della salma del/la predetto/a defunto/a.

Il decesso è avvenuto il

A tal fine allega i seguenti documenti:

- ☐ Disposizione testamentaria del defunto;
- ☐ Dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle Associazioni previste dall'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto;
- ☐ Dichiarazione dalla quale risulta la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio congiunto;
- ☐ Certificato del Medico curante / necroscopo in data dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- ☐ Nulla osta dell'Autorità giudiziaria (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta);
- ☐

....., li

Il/la Richiedente

.....

² Parente o chi per esso/esecutore testamentario.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER CREMAZIONE
(Art. 79 D.P.R. n. 285/1990 e art. 2, c. 2, L.R. Piemonte n. 20/2007)

IL/I SOTTOSCRITTO/I

Num. d'ord.	Relazione di parentela con il defunto	COGNOME E NOME	Luogo, data di nascita e residenza
1			
2			
3			
4			

Nella sua/loro qualità di ³
 del/della defunto/a
 nato/a a il
 in vita residente a
 deceduto/a a il

DICHIARA/DICHIARANO

con il presente atto, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che il/la defunto/a
 voleva essere cremato/a.

Dichiara inoltre che non esistono altri parenti in pari grado.

....., li
 1)
 2)
 3)
 4)

³ Allegare copia di documento di identità dei dichiaranti.

Marca da bollo

All'Ufficiale dello Stato Civile
del COMUNE di
VIVERONE

DOMANDA DI AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

(Artt. 2 e 3 della L.R. Piemonte n. 20/2007)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente a, in
n., nella sua qualità di⁴
del/della defunto/a:, nato/a a
il deceduto/a a il
in vita residente a

Premesso che il/la defunto/a è: ☐ in attesa di cremazione ☐ stato cremato a:

..... il, e
che intende ottenere l'affidamento delle ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati
identificativi del/della defunto/a, in adempimento della volontà del/della defunto/a, espressa
mediante:⁵

..... che si allega in originale/copia;

C H I E D E

L'affidamento dell'urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua
conservazione in
via/piazzan., sotto la propria diligente custodia;

Dichiara altresì di avere piena conoscenza che:

- l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone e, cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno di un cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.
- l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p., e che cambi eventuali di residenza, dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune.

Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l'accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

....., li

Il richiedente

.....

⁴ Specificare la qualità di familiare o altro affidatario.

⁵ Specificare se testamento per atto di notaio, olografo, ecc, o dichiarazione iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarazione dei familiari.

Marca da bollo

Spett.le
UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
del COMUNE di

VIVERONE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI**

(Art. 2 Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente in
in qualità di del/della defunto/a sig./sig.ra
nat..... a il
residente in vita a
decedut..... in data alle ore il cui cadavere è stato
cremato in data presso

C H I E D E

L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI, comunicando che le ceneri verranno disperse in
..... nell'ambito territoriale del
Comune di ad opera di ⁶
⁷
per corrispondere alla volontà della persona defunta, come risulta dall'allegata documentazione:

- ☐ Disposizione testamentaria del defunto;
☐ Dichiarazione convalidata dal Presidente dell'Associazione cui era iscritto il defunto, redatta ai sensi
dell'art. 80, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
☐ Dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado;
☐ Dichiarazione di assenso gratuito dei proprietari dell'area privata.

data

FIRMA

.....

⁶ Precisare se coniuge o altro familiare, personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, esecutore testamentario, rappresentante dell'associazione.

⁷ Indicarne le complete generalità.

*All'Ufficiale dello Stato Civile
del COMUNE di
VIVERONE*

RINUNCIA AFFIDAMENTO URNA CINERARIA

(Art. 3, co. 5, della L.R. Piemonte n. 20/2007)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente a, in
n., nella sua qualità di⁸affidatario
unico dell'urna cineraria del/della defunto/a sotto indicato, giusta autorizzazione affidamento
urna cineraria n. in data

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni richiamate all'art. 76 D.P.R.
445/2000, sotto la propria penale responsabilità

RINUNCIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3. comma 5 L.R. Piemonte n. 20/2007 alla custodia dell'urna
contenente le ceneri di:

..... nato/a
il deceduto/a il

DICHIARO INOLTRE

- che l'urna cineraria verrà conferita entro 7 giorni dal presente atto di rinuncia presso il cimitero
di Viverone ove sarà deposta:

☐ in tomba di famiglia

☐ nell'oculo oggetto di concessione n. del

☐ nella nicchia ossario oggetto di concessione n. del ;
nella celletta cineraria oggetto di concessione n. del ;
ovvero le ceneri verranno disperse nel cinerario comunale di cui alla lettera i) dell'art. 68 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

- che la destinazione finale definitiva delle ceneri sarà presso il cimitero di
e le stesse saranno tumulate entro 07 (sette) giorni dalla presente richiesta in:

☐ ossario comunale

☐ Sepoltura privata oggetto di concessione Rep. n. del
costituita da:

€ campo di inumulazione

€ edicola funeraria private (cappella) composta di n. loculi

€ loculo per salma corpo fila n.....

⁸ Specificare la qualità di familiare o altro affidatario.

€ loculo ossario corpofila n.....

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 dichiara di essere informato che i dati richiesti saranno trattati in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti per l'adozione del provvedimento richiesto

VIVERONE, li

Il richiedente

.....